



# COMUNE DI AOSTA

## **REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM COMUNALI CONSULTIVO, PROPOSITIVO e ABROGATIVO**

*Approvato con deliberazione del  
Consiglio comunale n. 55 del 19 aprile 2017 – modificato con deliberazione  
del Consiglio comunale n. 117 del 20 settembre 2017*

# **TITOLO I**

## ***PRINCIPI GENERALI***

### **Art. 1 - OGGETTO E FINALITA'**

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione generale delle consultazioni referendarie, e in particolare le modalità e svolgimento ed i termini per la raccolta delle sottoscrizioni ai sensi di quanto disposto dall'art. 29, comma 7 dello Statuto comunale.

# **TITOLO II**

## ***REFERENDUM POPOLARE***

### **Art. 2 - PROMOZIONE DEL REFERENDUM**

1. La richiesta di indizione di un referendum da parte della Giunta comunale deve avvenire mediante una deliberazione della Giunta stessa.
2. La richiesta di indizione di un referendum da parte dei/le Consiglieri/ere comunali deve avvenire mediante una richiesta scritta al/alla Sindaco/a, così come previsto dall'art. 29 comma 4, lett. B) dello Statuto Comunale.
3. Gli/le elettori/rici che intendono promuovere referendum devono costituirsi in apposito comitato promotore composto da non meno di dieci elettori/rici. Essi/esse devono contestualmente designare da uno/a a tre componenti legittimati/e a rappresentarli/le in ogni fase del procedimento, in particolare per la presentazione dell'istanza scritta di referendum al/alla Sindaco/a.
4. L'istanza deve contenere i termini del quesito referendario che si intende sottoporre alla consultazione popolare. Il quesito deve essere formulato in modo chiaro e univoco.

### **Art. 3 - AMMISSIBILITA' DELLA PROPOSTA**

1. L'ammissibilità della proposta di referendum sotto il profilo della sua legittimità, in conformità alle norme dello Statuto, deve essere valutata, entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza, da una apposita Commissione tecnica nominata dal/la Sindaco/a, composta da tre membri esperti così come disciplinato dall'art. 40 della l.r. 19/2003 "Disciplina dell'iniziativa legislativa popolare, del referendum propositivo, abrogativo e consultivo, ai sensi dell'articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale", è presieduta dal/dalla Segretario/ria Generale. Dell'esame compiuto va redatto apposito verbale.
2. La decisione della Commissione in ordine al giudizio di ammissibilità va notificata ai/alle richiedenti entro cinque giorni dalla determinazione adottata.
3. La Commissione può formulare proposte di correzione formale del testo del quesito referendario in modo da migliorarne la chiarezza, la univocità o la formulazione tecnico giuridica. Qualora i/le richiedenti non ritengano di accogliere le proposte, la Commissione dichiara l'inammissibilità del referendum.

#### **ART. 4 - RICHIESTA DI REFERENDUM - RACCOLTA FIRME**

1. Espletato l'esame sull'ammissibilità di cui all'art. 3, nel caso in cui la richiesta di Referendum sia stata inoltrata da un Comitato promotore, essa deve essere sottoscritta dal numero di elettori previsto dall'art. 29 comma 4 lettera c) dello Statuto Comunale.
2. Il requisito dell'iscrizione nelle liste elettorali, ai fini della sottoscrizione, deve essere posseduto alla data in cui la commissione consiliare delibera sulla ammissibilità del referendum.
3. Per la raccolta delle firme devono essere usati moduli in carta libera predisposti dall'Amministrazione e vidimati dal/la Dirigente dell'Ufficio Elettorale del Comune o suo/a delegato/a, sui quali deve essere esattamente riportato il testo della proposta referendaria.
4. Il/la sottoscrittore/trice appone la propria firma sui moduli di cui al comma precedente accanto all'indicazione per esteso del nome e cognome, luogo e data di nascita, estremi del documento d'identità in corso di validità.
5. La certificazione collettiva di iscrizione alle liste elettorali deve effettuarsi d'ufficio in calce ad ogni modulo.
6. Le firme possono essere autenticate dalle figure previste dalla Legge n. 53/1990 art. 14 e successive modificazioni.

7. L'Amministrazione Comunale assicura la raccolta delle firme presso tutti gli uffici comunali designati.
8. I/le rappresentanti del comitato promotore provvedono a depositare presso la segreteria generale la richiesta di referendum, corredata dei necessari documenti e delle firme raccolte, entro 90 giorni dalla data della comunicazione di ammissibilità.

#### **Art. 5 - CONTROLLO DELLA RICHIESTA**

1. Una Commissione interna presieduta dal/la Segretario/a Generale e composta dal/la Dirigente, da un/a Funzionario/a e un/a collaboratore/trice dei Servizi Demografici entro 15 giorni dal deposito della richiesta di referendum di cui all'art. 4, comma 8 verifica la regolarità ed il numero delle sottoscrizioni e redige apposito verbale da trasmettere al/la Sindaco/a con l'invito, ove sussistano tutte le condizioni prescritte, a fissare la data della consultazione.
2. Nel caso in cui non sussista anche una sola delle condizioni prescritte, la Commissione prevista al comma precedente dichiara concluso infruttuosamente il procedimento.
3. Il/la Sindaco/a, entro 10 giorni dal ricevimento della deliberazione della Giunta comunale, della richiesta dei/delle Consiglieri/e comunali o del verbale di cui ai commi precedenti, e sulla base delle risultanze contenute in esso, provvede all'indizione del Referendum secondo quanto disposto dal successivo art. 6, oppure comunica ai/alle rappresentanti del Comitato Promotore, o ai/alle Consiglieri/e comunali la non procedibilità del richiesto referendum e ne dà pubblico avviso con apposito manifesto.
4. L'indizione della consultazione referendaria non determina obbligo di sospensione di efficacia degli eventuali atti già adottati inerenti la tematica del Referendum.

#### **Art. 6 - INDIZIONE DEL REFERENDUM**

1. Il Referendum è indetto dal/la Sindaco/a con proprio decreto che ne fissa la data di svolgimento. Il decreto è trasmesso al Prefetto.
2. In caso di pluralità di referendum, il/la Sindaco/a fissa una unica data di svolgimento.

3. La consultazione avviene entro 120 giorni dal verbale della Commissione Tecnica, nel caso di deliberazione della Giunta comunale o di richiesta dei/delle Consiglieri/e, oppure dalla data del verbale della Commissione interna prevista all'art. 5 del presente Regolamento che ha accertato la validità delle firme degli/delle elettori/elettrici.
4. I referendum non possono svolgersi in coincidenza con operazioni elettorali secondo quanto disposto dal comma 2, art. 29 dello Statuto Comunale vigente.
5. In caso di anticipato scioglimento del Consiglio Comunale il referendum già indetto è automaticamente sospeso. La nuova data va fissata entro 90 giorni dalla convalida degli eletti.

## **TITOLO III**

### ***SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM***

#### **Art. 7 - DISCIPLINA DELLA VOTAZIONE**

1. Alla votazione, che si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, partecipano tutti gli elettori/elettrici nel territorio comunale.
2. Entro il trentesimo giorno precedente quello stabilito per la votazione, con apposito manifesto o altri mezzi informativi, il/la Sindaco/a comunica alla cittadinanza il testo del quesito sottoposto a referendum, il giorno, l'ora, le sedi e le modalità della votazione.

#### **ART. 8 - UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE**

1. Ogni ufficio elettorale di sezione, nel numero previsto dalla normativa nazionale vigente, è composto da un/a presidente, un/a segretario/a e da tre scrutatori/trici.
2. I componenti dell'ufficio elettorale di sezione sono nominati dal/la Sindaco/a, sentito l'ufficio comunale preposto alle consultazioni elettorali, fra i nominativi inseriti negli albi previsti dalla legislazione vigente. Il compenso loro dovuto sarà stabilito dalla Giunta Comunale.

3. Il/la presidente viene convocato presso l'Ufficio Elettorale nel pomeriggio del sabato precedente la data della consultazione per la presa in consegna delle liste di sezione, delle schede, del verbale di votazione e del materiale in dotazione al seggio.

#### **Art. 9 - OPERAZIONI DI VOTO E SCRUTINIO**

1. La consultazione elettorale si svolge in un'unica giornata di domenica.
2. L'insediamento del seggio deve avvenire alle ore 16:00 del giorno precedente fissato per lo svolgimento del referendum.
3. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 8,00 e terminano alle ore 22,00 del giorno stesso e l'accertamento della legittimazione degli/le elettori/trici al voto avviene in base alle liste degli/le elettori/trici aventi diritto, consegnate al seggio dal servizio elettorale del Comune.
4. Per la validità delle operazioni è indispensabile la presenza di almeno tre componenti il seggio.
5. Alle operazioni di voto presso i seggi e di scrutinio da effettuarsi presso i singoli seggi immediatamente dopo le operazioni di voto, possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei partiti o gruppi politici rappresentati in Consiglio Comunale, e dei promotori del referendum.
6. Tali rappresentanti sono designati dai Capigruppo Consiliari o da uno dei tre componenti del comitato promotore di cui al comma 3 dell'art. 2, con firme autenticate dal/la Segretario/a Generale o da un/a funzionario/a incaricato/a dal/la Sindaco/a.
7. Di tutte le operazioni della sezione va redatto apposito verbale in un unico esemplare, che deve essere trasmesso alla Segreteria del Comune, unitamente alle schede scrutinate, al termine delle operazioni di scrutinio.

#### **ART. 10 - UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM**

1. Presso l'Ufficio Elettorale del Comune, dopo la declaratoria di ammissibilità del referendum, è costituito con un provvedimento del/la Sindaco/a l'Ufficio centrale per il referendum composto dal/la Segretario/a Generale o da suo/a delegato/a che lo presiede e da due funzionari/e comunali individuati/e dal/la Sindaco/a. L'Ufficio, ai fini di cui ai commi tre e seguenti del presente articolo, viene integrato da due Presidenti di sezione, scelti

mediante sorteggio prima della votazione referendaria al momento della costituzione dei seggi.

2. Le funzioni di segretario/a verbalizzante sono svolte da uno/a dei/le funzionari/ie comunali.
3. L'ufficio centrale per il referendum, dopo aver provveduto a determinare il numero degli/le elettori/trici che hanno votato ed a far constatare che è stata raggiunta la quota percentuale minima richiesta per la validità della consultazione, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32 dello Statuto comunale.
4. Se alla consultazione non ha partecipato il numero minimo di avente diritto prescritto, l'ufficio elettorale centrale dichiara nullo il referendum.
5. Compite le operazioni di spoglio dei voti, l'ufficio elettorale centrale per il Referendum procede alla proclamazione dei risultati del referendum.
6. Il verbale redatto dall'ufficio elettorale centrale per il referendum viene trasmesso al/la Sindaco/a per gli ulteriori adempimenti inerenti la pubblicazione del risultato del voto sul B.U.R.V.A. e tramite affissione di pubblico manifesto.

#### **Art. 11 - CESSAZIONE DELLE OPERAZIONI REFERENDARIE PRIMA DEL VOTO**

1. Su parere conforme della Commissione dei garanti, il/la Sindaco/a dichiara di non provvedere all'indizione del referendum o che le operazioni relative non hanno più corso, qualora il Consiglio comunale abbia nel frattempo provveduto a deliberare sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

#### **ART. 12 – VALIDITA' ED ESITO DEL REFERENDUM**

1. I referendum sono ritenuti validi ed approvati secondo quanto disposto dagli articoli 30, 31 e 32 dello Statuto comunale.
2. Quando il referendum ha ottenuto una risposta favorevole, il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare un provvedimento deliberativo entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati della consultazione, sia nel caso che esso intenda conformarsi al risultato, sia nel caso che intenda discostarsene.
3. Il Consiglio Comunale è comunque tenuto a motivare la deliberazione di cui al comma precedente.

4. Se l'esito della consultazione referendaria non è favorevole, sullo stesso oggetto non potranno essere ripresentate proposte di referendum nell'arco della durata in carica del medesimo Consiglio Comunale e comunque nell'arco di un triennio dallo svolgimento della consultazione sfavorevole.

#### **Art. 13 – RECLAMI**

1. In ordine ad eventuali proteste e reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio presentati, entro 10 giorni dalla proclamazione dei risultati, da cittadini/e partecipanti alle votazioni, decide la Commissione Tecnica prevista dall'art. 3 comma 1 del presente Regolamento.

## **TITOLO IV**

### ***DISPOSIZIONI FINALI***

#### **Art. 14 - SCHEDA PER IL REFERENDUM**

1. Il fac-simile della scheda per il referendum è approvato con separato provvedimento della Giunta Comunale.
2. Nella scheda è indicato il quesito formulato nella richiesta di referendum, letteralmente riprodotto e sono riportati due rettangoli con all'interno le dizioni SI e NO.
3. All'elettore/trice sono consegnate tante schede di colore diverso quante sono le richieste di referendum sottoposte alla consultazione.
4. L'elettore/trice vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui/lei prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.

#### **ART. 15 - PROPAGANDA**

1. A partire dal trentesimo giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento delle elezioni, i promotori ed i gruppi politici rappresentati in



Consiglio Comunale possono svolgere azione di propaganda a proprie cura e spese, negli spazi che la Giunta Comunale metterà a disposizione con proprio provvedimento.

2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si farà riferimento alla L. 212/56 "Norme per la disciplina della propaganda elettorale".

#### **ART. 16 – SPESE**

1. Le spese per lo svolgimento dei referendum sono a carico del Comune.

#### **ART. 17 - NORMA DI RINVIO**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio, in quanto applicabile e compatibile, alla normativa in materia di consultazioni elettorali e referendarie vigenti.

#### **ART. 18 – ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore con le modalità prevista dall'art. 16 comma 2 dello Statuto Comunale.